

69

Edizione n. 06/2024
14 maggio 2024



Decreto Legge 60 del 07 Maggio /2024 (Decreto Coesione)

BONUS GIOVANI ART.22 / BONUS DONNE ART. 23

BONUS ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO ART. 24

a cura di:

Giuseppe DE BIASE

Coordinatore del Centro Studi
ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro

In data 07 maggio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 105 il DECRETO LEGGE NR. 60 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

Il capo IV del presente decreto legge riguarda disposizioni in materia di lavoro per favorire sia l'autoimprenditorialità e sia misure per favorire l'occupazione.

In questa guida ci occuperemo degli esoneri previsti per le nuove assunzioni a partire dal 01 settembre 2024.

Diciamo subito che essendo esoneri riconosciuti entro limiti di spesa prestabiliti, saranno oggetto di preventiva domanda da effettuarsi tramite l'INPS fino ad esaurimento delle risorse.

BONUS GIOVANI - ART. 22

Ai datori di lavoro privati che **dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025** assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di **ventiquattro mesi**, l'esonero dal versamento del **100 per cento** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi INAIL.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Misura dell'esonero:

L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a **500 euro su base mensile** per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure.

L'esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a **650 euro su base mensile** per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**.

Soggetti assumibili:

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata, **non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato**.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato.

L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in questione.

Condizioni:

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Limiti di spesa:

I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di:

- 34,4 milioni di euro per l'anno 2024;
- 458,3 milioni di euro per l'anno 2025;
- 682,5 milioni di euro per l'anno 2026;
- 254,1 milioni di euro per l'anno 2027.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità attuative dell'esonero.

L'esonero è subordinato, all'autorizzazione della Commissione europea.

BONUS DONNE - ART. 23

Ai datori di lavoro privati che **dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025** assumono donne lavoratrici è riconosciuto, per un periodo massimo di **ventiquattro mesi**, l'esonero dal versamento del **100 per cento** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Misura dell'esonero:

L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a **650 euro su base mensile** per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure.

Soggetti assumibili:

Il beneficio si applica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di **donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno**, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di **donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti**.

Condizioni:

Le assunzioni devono comportare **un incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Limiti di spesa:

I benefici contributivi in questione sono riconosciuti nel limite di spesa di:

- 7,1 milioni di euro per l'anno 2024;
- 107,3 milioni di euro per l'anno 2025;
- 208,2 milioni di euro per l'anno 2026;
- 15,7 milioni di euro per l'anno 2027.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità attuative dell'esonero.

BONUS ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER IL MEZZOGIORNO - ART 24

Ai datori di lavoro privati che **dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025** assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di **ventiquattro mesi**, l'esonero dal versamento del **100 per cento** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Misura dell'esonero:

L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a **650 euro su base mensile** per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure.

Soggetti assumibili:

Soggetti che alla data dell'assunzione **hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi**.

Soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

Condizioni:

L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano **fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione** e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno **lavoratori nelle medesime regioni**.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di

cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già' fruito.

L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Limiti di spesa:

I benefici contributivi in questione sono riconosciuti nel limite di spesa di:

- 11,2 milioni di euro per l'anno 2024;
- 170,9 milioni di euro per l'anno 2025;
- 294,1 milioni di euro per l'anno 2026;
- 115,2 milioni di euro per l'anno 2027.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità' attuative dell'esonero.

L'esonero è subordinato, all'autorizzazione della Commissione europea.